

SINTESI LETTERA APERTA

Sintesi della Lettera Aperta sulle sospette violazioni della Costituzione e della legge sia civile che penale contenute nella sentenza della Corte di Cassazione Civile, sezione III, n. 26286 del 17\10\2019.

Lo Stato è l'unico Ente che può esercitare una illimitata autorità sui consociati.

Tale caratteristica, negli Ordinamenti democratici, è mitigata attraverso sistemi che, a diversi livelli, assicurano che la volontà dello Stato sia guidata dal principio democratico.

Il Meccanismo di gran lunga più importante è, tuttavia, quello che assicura la imparzialità della Magistratura.

Per tale ragione i meccanismi finalizzati a garantire la imparzialità della Magistratura sono contenuti nella Costituzione nei seguenti articoli:

L'Articolo 101, comma 2° della Costituzione che prescrive: *"I giudici sono soggetti soltanto alla legge"*;

L'Articolo 104, comma 1° della Costituzione che prescrive: *"La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere"*.

L'Articolo 107, comma 2° della Costituzione che prescrive: *"Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare"*.

L'Art. 111, comma 2° della Costituzione che prescrive: *"Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata"*.

Violentissimo è però l'attacco che a questi principi viene mosso in questo momento.


A livello penale si allude alla riforma della prescrizione nel senso di permettere allo Stato di tenere sotto processo i cittadini a vita scaricando quindi sulla collettività la incapacità dello Stato di contenere la durata del processo penale entro limiti ragionevoli.

Associazione non Lucrativa, Difesa Consumatori Privati e Imprese

 Via Papa Giovanni XXIII, 188/190
66026 - ORTONA (Chieti)

 info@sosutenti.net
giurislab@laboratoriogiurimetrico.it

Iscrizione Registro Persone Giuridiche
Prefettura di Roma N° 525/2007

 Tel. 085 9063398 - 085 9066119

P.IVA eC.F. 9739871058

 Numero Verde **800 090 327**

WWW.SOSUTENTI.NET

A livello civile è possibile ritenere espressione della violazione dei sopra indicati principi la interpretazione abrogante della L. n. 108/1996 in tema di lotta all'usura che una parte della Magistratura di Legittimità Civile opera in modo palese.

Tale interpretazione abrogante si verifica allor quando l'Interprete trae dal testo di legge una norma giuridica che non solo nello stesso non è contenuta in alcun modo ma che è allo stesso palesemente contraria.

A parere della Scrivente Associazione piena espressione di tale orientamento di una parte della Magistratura è la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 26286 del 17\10\2019 edita dalla Terza sezione civile.

Nel detto arresto la Suprema Corte enuncia tre principi di diritto che, a parere della Scrivente, costituiscono un'antinomia rispetto al sistema delineato dal Legislatore nella L. n. 108/1996.

1) Isola un "tasso soglia degli interessi di mora" applicando il criterio della maggiorazione del 2,1% nella valutazione dell'usura dei moratori, così individuando un "tasso soglia di mora" diverso dal "tasso soglia ordinario" dei corrispettivi.

Tale operazione è contraria al sistema previsto dalla legge che ha previsto un tasso-soglia determinato solo in base al momento della fisiologia del rapporto e non anche con riferimento al momento patologico che si verifica quando si deve applicare il tasso degli interessi di mora.

Si basa, inoltre, su una fantomatica rilevazione statistica del tasso medio degli interessi di mora che non risulta essere mai stata pubblicata e la sola esistenza della quale è la dichiarazione in tal senso della Banca d'Italia, su presunta segnalazione dell'ABI.

2) Crea un ulteriore (e dalla Legge mai previsto) limite riferito al tasso degli interessi di mora dato dalla sommatoria tra il tasso soglia degli interessi corrispettivi ed il tasso soglia degli interessi di mora.

La grandissima parte della giurisprudenza sia di merito che di legittimità stabilisce, in modo del tutto corretto, che non è possibile in alcun modo sommare il tasso degli interessi corrispettivi ed il tasso degli interessi di mora per operare il confronto con il tasso-soglia (il limite oltre il quale si verifica l'usura).

Al Contrario, nel citato arresto si arriva a creare un nuovo limite per dichiarare la natura usuraria o meno del tasso degli interessi di mora dato dalla sommatoria tra i due tassi-soglia: quello degli interessi corrispettivi e quello degli interessi di mora.

Tale meccanismo aumenta fino al triplo il limite oltre il quale si determina la usura del tasso degli interessi di mora in totale contrasto con il meccanismo previsto dalla legge antiusura per la quale, in condizioni di difficoltà economico-finanziaria del debitore, anche l'applicazione di un tasso che sia inferiore al tasso-soglia può comportare usura.

3) Prevede che nel caso in cui il tasso degli interessi di mora dovesse superare il limite di legge (il tasso-soglia) il Giudice possa scegliere anche di disapplicare la sanzione appositamente prevista dalla L. n. 108/1996 (che ha modificato l'art. 1815 c. 2° cc) per la quale in caso di pattuizione di interessi in usura, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi, prevedendo la sola possibilità di una riduzione del detto tasso quale penale manifestamente eccessiva in base all'art. 1384 cc.

Tale principio non è condivisibile per i seguenti motivi:



- a) Perché la disapplicazione della sanzione prevista dall'art. 1815 c. 2° cc viola il principio per il quale è l'interesse pubblico (tutelato dalla norma penale) a dovere prevalere sugli altri di rango inferiore (dei quali è espressione l'art. 1384 cc).
- b) Perché la disapplicazione della sanzione prevista dall'art. 1815 c. 2° cc viola il canone interpretativo per il quale la legge speciale (legge penale di lotta all'usura che ha previsto la sanzione dell'art. 1815 c. 2° cc) deve prevalere su quella generale (art. 1384 del codice civile).
- c) Perché anche ipotizzando la perfetta equivalenza tra le due norme (cosa che non è) quando la penale eccessiva assume le vesti del tasso di mora in usura non vi sono i presupposti per la riduzione del detto tasso in base all'art. 1384 cc.

È significativo che i sopra indicati principi non trovino riscontro alcuno nella giurisprudenza penale in tema di lotta all'usura ed è quindi possibile affermare che la differenza sul punto tra la giurisprudenza della Cassazione civile e di quella penale che interpretano le stesse norme, trovi la sua unica giustificazione nella circostanza per la quale la giurisprudenza civile si trova a censurare l'usura cd "bancaria" mentre la giurisprudenza penale persegue nella grande maggioranza dei casi l'usura operata dal volgare usuraio.

È chiaro a questo punto che dallo stesso testo di legge si ricavano per mezzo della interpretazione, due diverse norme giuridiche a seconda che la violazione della norma sia imputata ad un istituto di credito oppure al malavitoso di turno.

Le conclusioni.

In base a quanto sopra esposto la Scrivente Associazione ritiene di portare a conoscenza della Collettività le seguenti considerazioni:

- 1) A parere della Scrivente, la indicata interpretazione costituisce una deriva molto pericolosa per la tenuta delle istituzioni democratiche dello Stato perché viola i principi costituzionali sopra ricordati.**
- 2) In particolare, è il principio per il quale i Giudici sono soggetti soltanto alla legge che costituisce la fonte del prestigio della Magistratura e della sua legittimità a giudicare.**

Ne risulta che ove il primo principio sia violato, in modo del tutto automatico lo saranno anche i successivi.

Tanto si afferma perché:

- a) La fonte dell'Autonomia e della Indipendenza della Magistratura deriva dall'essere la stessa soggetta soltanto alla legge;
- b) La terzietà e la imparzialità del Giudicante è garantita solo quando lo stesso mantiene la propria attività ermeneutica nell'alveo della Legge.

Da quanto sopra esposto deriva logicamente quanto segue:

- 3) Nel momento in cui il Giudicante rimuove, per mezzo della interpretazione, il limite imposto dalla Costituzione del rispetto della Legge, nel senso che trae dalla legge una norma giuridica in parziale o totale contrasto con il testo della legge votato dal Legislatore, allora assume una iniziativa politica che si traduce in una usurpazione delle prerogative del Parlamento e, quindi, nella violazione del principio della separazione tra i poteri dello stato.**
- 4) Rimosso il limite della legge in automatico, ed in uno con la rimozione dello stesso, il Giudicante smette di essere tale per diventare attore dell'agone politico e quindi perde la imparzialità e la terzietà. Il logico corollario è che perde la legittimità al Giudizio e quindi la propria autorevolezza.**

Risulta chiaro, infatti, che nessun cittadino crederà nel Giudicante che adotta due pesi e due misure e che trae dallo stesso testo di legge due norme giuridiche del tutto antitetiche, a seconda che la norma debba applicarsi al volgare usuraio oppure ad un istituto di credito.



5) La Scrivente si permette di ricordare che solo gli ordinamenti totalitari prevedono una differente normativa in funzione del soggetto autore della violazione. Visione chiaramente basata sulla ritenuta ontologica superiorità di una categoria rispetto alle altre, tale da giustificare l'adozione di una legge non uguale per tutti ma diversa in funzione della identità del destinatario della norma.

La censurata interpretazione si pone nel solco di quella cultura, sia giuridica che politica, per la quale la importanza degli istituti di credito per l'economia del paese sia tale da legittimare la sottrazione di coloro che dirigono gli stessi ad ogni tipo di responsabilità sia civile sia penale.

Tale cultura, tuttavia, è alla base dei tanti fallimenti di istituti di credito per i quali hanno pagato e pagano sempre e soltanto i cittadini e non anche coloro che hanno adottato le scelte che hanno condotto alle crisi.

6) Risulta chiaro, infatti, che se la normativa di controllo, nel caso di specie la legge cd "antiusura", diventa oggetto, da parte della Cassazione civile, non solo di una interpretazione abrogante ma addirittura diametralmente opposta alla volontà del Legislatore, allora nessun istituto di credito riterrà di doverla mai rispettare nel convincimento (certo corretto) che la norma di diritto vivente non sia quella edita dal Legislatore ma quella tratta dalla Magistratura in sede di interpretazione. Se l'interpretazione della norma è abrogante e la rende sprovvista di sanzione, allora sarà una norma da non rispettare nella certezza della totale impunità.

7) Si evidenzia, ancora, che nel momento in cui il Giudice, da terzo ed imparziale, diventa attore dell'agone politico, si priva della propria legittimazione a Giudicare e soprattutto, quando questa attività politica è realizzata dalla Suprema Corte, il risultato è quello di delegittimare anche i Giudici del merito che gli indirizzi della Suprema Corte, a ragione, ritengono di dover seguire.

Tale situazione, certo nel lungo periodo, è tale da condurre ad una frattura tra il cittadino e le Istituzioni, perché il cittadino non sarà disposto ad accettare di buon grado la decisione del Giudice quando lo percepisca non come terzo ed imparziale ma come attore dell'agone politico.

8) È allo scopo di evitare i certi nefasti esiti per la vita democratica del Paese, derivanti dall'adozione da parte della Magistratura di interpretazioni come quella contenuta nella sentenza oggetto di censura, che la Scrivente, nel pieno, legittimo e doveroso esercizio delle proprie finalità statutarie, con Lettera Aperta informa la Collettività nella certezza che i Lettori, in funzione di ogni singola competenza e sensibilità, possano documentarsi sulla fondatezza o meno delle violazioni di legge oggetto di esame critico, adottando, ciascuno, allo stesso tempo, ogni iniziativa finalizzata alla diffusione informativa della presunta violazione della legalità come sopra riferita.

Alla stesura della presente Lettera Aperta hanno concorso e si ringraziano:



Il Presidente Onorario della SOS UTENTI: Dr. Gennaro Baccile
Il Presidente del Comitato direttivo della SOS UTENTI: Avv. Savino Genovese
I singoli membri del Comitato Direttivo Nazionale della SOS UTENTI e la collegialità dello stesso
I singoli membri del Laboratorio Giurimetrico della SOS UTENTI e la collegialità dello stesso

In particolare:

il Dr. Salvatore Azzupardi, che conferma e sottoscrive
l'Avv. Andrea Florindi, che conferma e sottoscrive
l'Avv. Angela Monni, che conferma e sottoscrive
I singoli membri del Comitato Scientifico della SOS UTENTI
Il responsabile dell'Area Civile: Avv. Emanuele Argento, che conferma e sottoscrive
Il responsabile dell'Area Penale: Avv. Luigi Iosa, che conferma e sottoscrive
Si ringrazia per il suo contributo anche l'Avv. Vincenzo Cancrini, che conferma e sottoscrive

Ortona - Potenza 21 gennaio 2020

SOS UTENTI

Il Presidente Onorario e fondatore
Dott. Gennaro Baccile

Il Presidente e legale rappresentante
Avv. Savino Genovese

